

# Il commercialista telematico

## IL 30 GIUGNO 2006 IL GOVERNO HA APPROVATO LA MANOVRA BIS (PROVVEDIMENTO FINANZIARIO SUI CONTI DEL 2006)

Sintesi delle principali novità in formato tabella:

ARGOMENTO	NOVITA'
IVA SU APPALTI	Responsabilità solidale per l'IVA per l'appaltatore
PROFESSIONISTI	Obbligo di tenere conti correnti separati per la gestione dell'attività professionali e di incassare le loro parcelle solo mediante bonifico, POS, carte di credito o bollettini di pagamento postale
ELENCO CLIENTI E FORNITORI	Viene introdotto l'obbligo di trasmissione telematica dell'elenco clienti e fornitori all'amministrazione finanziaria già per il 2006 (operatori con partita IVA, dal 2007 per tutti)
CORRISPETTIVI IVA PER COMMERCianti	Dal 2007, tutti i commercianti dovranno solo comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate, con cadenza settimanale o mensile, l'ammontare dei corrispettivi giornalieri conseguiti. Verranno eliminati i registratori di cassa.
OMESSO VERSAMENTO IVA: SANZIONI PENALI	Per contrastare il mancato pagamento dell'IVA saranno introdotte sanzioni penali nell'ipotesi del mancato versamento dell'IVA dovuta a seguito di dichiarazione. La violazione si realizza al superamento della soglia dei 50.000 euro di imposta evasa. Verranno applicate sanzioni penali anche su chi effettuerà la compensazione di Iva falsa.
IVA/REGISTRO: CESSIONE DI FABBRICATI E REVISIONE REGIME FISCALE	Tutti i trasferimenti immobiliari saranno sottoposti soltanto all'imposta di registro e per conseguenza saranno considerati esenti dal regime Iva, salvo i fabbricati ceduti dai costruttori ed ultimati da meno di 5 anni. L'unico atto sottoposto ad Iva sarà la prima vendita dell'immobile da parte del costruttore, tranne che non siano trascorsi cinque anni dall'ultimazione del fabbricato.

# Il commercialista telematico

ARGOMENTO	NOVITA'
ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE SU CONTRIBUENTI NON CONGRUI	Gli accertamenti sulla base degli studi di settore potranno essere effettuati nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria anche per opzione, nonché nei confronti degli esercenti arti e professioni con le stesse modalità che si applicano nei confronti dei contribuenti in contabilità semplificata.
ESCLUSIONE DA IVA PER I SOGGETTI MINIMI.	Sarà istituito un regime naturale per gli imprenditori individuali, commerciali e agricoli, per le società semplici in agricoltura e per gli esercenti arti e professioni, con volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro. Tali soggetti non dovranno applicare il regime dell'IVA (ne saranno esclusi). Sarà possibile di optare per il regime normale. Non dovranno tenere libri contabili, ma solo conservare le fatture. Viene previsto il tutoraggio degli uffici. Per coloro che, invece, sceglieranno il regime normale è previsto invece il monitoraggio da parte degli uffici. Si applicano comunque le Imposte sui redditi nei modi ordinari
IVA: APERTURA DELLE PARTITE MONITORATE	Prima di concedere l'apertura di una nuova partita Iva gli uffici finanziari dovranno concludere uno screening sul contribuente che l'ha richiesta. Gli uffici dovranno concludere l'esame in tempi stretti. In caso di comprovata urgenza è possibile ottenere un numero di partita Iva provvisorio.

In attesa di conoscere in dettaglio lo schema di legge, ecco di seguito la sintesi delle novità fiscali che presto entreranno in vigore.

## FISCO

Viene prevista l'abrogazione del concordato fiscale, con il rafforzamento del contrasto all'evasione.

# Il commercialista telematico

## **IVA SU APPALTI**

Sarà l'appaltatore responsabile dei versamenti Iva e del versamento dei contributi del subappaltatore per lavori nell'edilizia.

Finora, era il subappaltatore che doveva versare l'imposta, ma poi risultava irrintracciabile. L'appaltatore dovrà anche rispondere delle ritenute e dei contributi dovuti dal subappaltatore.

## **NIENTE PIÙ PAGAMENTI IN CONTANTI AI PROFESSIONISTI**

I professionisti dovranno, per obbligo, tenere conti correnti separati per la gestione dell'attività professionali, e dovranno incassare le loro parcelle solo mediante bonifico, POS, carte di credito o bollettini di pagamento postale. E' da ritenere che sarà possibile anche il pagamento con assegno bancario non trasferibile intestato al professionista.

In atto per i pagamenti inferiori a 1.500 euro non viene rilevato il codice fiscale di chi effettua l'operazione). Sarà interessante vedere che tipo di sanzione verrà applicata a chi non si adegua (si metta il caso di un cliente occasionale che ad esempio paga € 30,00 in contanti, fermo restando che il professionista non si sia dotato di una macchinetta POS, carta di credito, ecc.).

Viene, inoltre, eliminata la marca da bollo per le operazioni esenti Iva.

## **ELENCO CLIENTI TELEMATICO DEI CLIENTI E FORNITORI DA TRASMETTERE IN VIA TELEMATICA**

Per contrastare e prevenire comportamenti fraudolenti nel settore dell'Iva (frodi intracomunitarie, fatture per operazioni inesistenti, ecc.), ai fini della tassazione del reddito, ed evitare i fenomeni di evasione da ricavi e di costi fittizi, sarà introdotto l'obbligo di trasmissione per via telematica dell'elenco clienti e fornitori. Le modalità tecniche per la trasmissione telematica degli elenchi nonché il contenuto degli stessi elenchi saranno emanati con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il termine potrà essere differito per le eventuali difficoltà di natura tecnica o per particolari tipologie di contribuenti in relazione alla dimensione delle informazioni da trasmettere, ciò al fine di evitare l'intasamento dei sistemi informativi.

Per il 2006, primo periodo di applicazione della nuova disposizione, i contribuenti sono obbligati a trasmettere l'elenco clienti con i soli titolari di partita IVA.

Poi dall'anno d'imposta 2007 gli elenchi comprenderanno tutte le fatture emesse, sia nei confronti di titolari di partita IVA che dei consumatori finali, mentre resteranno escluse le cessioni di beni e prestazioni di servizi certificate con scontrini fiscali o ricevute.

## **CORRISPETTIVI IVA PER COMMERCianti**

Dal prossimo anno, tutti i commercianti dovranno solo comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate, con cadenza settimanale o mensile, l'ammontare dei corrispettivi giornalieri conseguiti. Il vantaggio derivante da tale nuovo obbligo è, infatti, quello che, così facendo, verranno tolti i registratori di cassa.

## **OMESSO VERSAMENTO IVA: SANZIONI PENALI**

Per contrastare il mancato pagamento dell'IVA saranno introdotte sanzioni penali nell'ipotesi del mancato versamento dell'IVA dovuta a seguito di dichiarazione, in analogia con quanto già previsto per il mancato versamento delle ritenute

# Il commercialista telematico

introdotto con la Legge n. 311/2004. A tal fine, per omogeneità, la fattispecie delittuosa si realizza al superamento della soglia dei 50.000 euro di imposta evasa.

Verranno applicate sanzioni penali anche su chi effettuerà la compensazione di Iva falsa.

## **CAMPIONE D'ITALIA**

Abrogato anche il regime fiscale agevolato di cui ha finora goduto il comune di Campione d'Italia, incastonato nella Confederazione elvetica. La precedente normativa prevedeva che i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune e prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200 mila franchi fossero computati in euro sulla base di un tasso "convenzionale" di cambio stabilito ogni tre anni. Una misura giustificata dal fatto che i cittadini di Campione "operando in un contesto economico sostanzialmente assimilabile a quello svizzero, caratterizzato dall'uso del franco svizzero e dal costo della vita superiore a quello registrato in Italia, sarebbero stati penalizzati dalla conversione dei redditi in lire secondo le modalità ordinarie previste dall'articolo 9 del Tuir".

## **IMMOBILI**

Per le compravendite immobiliari l'imposta si calcola sul valore catastale dell'immobile, ma il decreto legge, approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, introduce l'obbligo di dichiarare negli atti anche il valore reale della transazione e di indicare le modalità di pagamento. Qualora il valore reale della transazione risulti difforme dalla verità, allora l'imposta verrà ricalcolata sull'intero ammontare del prezzo. Viene inoltre previsto l'obbligo di indicare negli atti notarili se vi è stato un corrispettivo per l'intermediazione di agenti immobiliari, a quanto ammonta e quale canale di pagamento è stato seguito, nonché i dati identificativi e fiscali degli intermediari immobiliari.

## **REGISTRO: POTERI DI CONTROLLO**

Per l'accertamento relativo all'imposta di registro (e degli altri tributi ad essa collegati) valgono gli stessi poteri di indagine previsti in materia di IVA e di imposte dirette.

## **AUTO IMMATRICOLATE COME AUTOCARRO**

Giro di vite anche contro le anomalie delle immatricolazioni auto.

La manovra appena approvata dal Consiglio dei Ministri prevede "meccanismi attraverso i quali evitare che automobili di lusso ad uso personale possano essere immatricolate come autocarri da lavoro e quindi godere di relativi sconti fiscali".

## **ACCERTAMENTO DELLE SOMME LIQUIDATE DALLE ASSICURAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

Tutti gli operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in base ai contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro nei confronti dei propri assicurati, dovranno comunicare per via telematica all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle somme liquidate, la causale del versamento, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario-assicurato.

## **IRES E SOCIETA' ESTEROVESTITE**

# Il commercialista telematico

Con questa norma viene invertito l'onere della prova sul controllo estero di una società in cui operino in maniera prevalente soggetti di nazionalità e di residenza italiana.

Salvo prova contraria, saranno considerati residenti in Italia le società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, le società controllate anche indirettamente, da soggetti residenti nel nostro paese o che siano amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti in Italia.

## **ACCERTAMENTO. INDAGINI ECONOMICHE E FINANZIARIE**

Per aumentare le indagini economico/finanziarie da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, si prevede che gli operatori finanziari (banche, Poste italiane S.p.A., intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione, nonché ogni altro operatore finanziario) comunichino periodicamente l'elenco dei soggetti con i quali intrattengono rapporti.

Le comunicazioni dovranno riguardare i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio o per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria.

Saranno escluse solo le operazioni effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.

Le medesime informazioni sono acquisite dall'anagrafe tributaria, in un'apposita sezione dedicata e potranno essere utilizzate anche ai fini della riscossione mediate ruolo, in presenza di debitori morosi.

L'Anagrafe tributaria potrà infine inviare con procedure automatizzate questionari per l'acquisizione di informazioni utili all'attività di controllo, se le medesime informazioni non risultano dalle dichiarazioni annuali ovvero da altri flussi informativi.

## **IRES/IRE/IVA: SOCIETA' NON OPERATIVE**

Sarà resa più efficace la disposizione già esistente che contrasta l'attività delle società non operative. In particolare sono previsti i seguenti interventi:

- criteri più stringenti per stabilire se una società possa rientrare nel novero delle società non operative;
- aumento delle percentuali utilizzate per stabilire l'entità del reddito minimo che deve essere obbligatoriamente dichiarato;
- l'IVA a credito non sarà ammessa a rimborso né potrà essere utilizzata in compensazione o ancora costituire oggetto di cessione;
- lo stesso credito di imposta, in assenza di operazioni attive rilevanti per 3 periodi di imposta consecutivi, non potrà più essere riportato in avanti;

Queste norme antielusive potranno essere disapplicate dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate qualora il contribuente metta in evidenza gli eventi straordinari che gli hanno impedito il conseguimento degli obiettivi minimi previsti dalla norma.

## **IVA/REGISTRO: CESSIONE DI FABBRICATI E REVISIONE REGIME FISCALE**

# Il commercialista telematico

Tutti i trasferimenti immobiliari saranno sottoposti soltanto all'imposta di registro e per conseguenza saranno considerati esenti dal regime Iva, salvo i fabbricati ceduti dai costruttori ed ultimati da meno di 5 anni.

Pertanto, con la novità a regime, l'unico atto sottoposto ad Iva sarà la prima vendita dell'immobile ad opera del costruttore, tranne che non siano trascorsi cinque anni dall'ultimazione del fabbricato.

L'Iva assolta a monte dalle società immobiliari non sarà più detraibile. L'intento è quello di evitare frodi e attività speculative indebite.

## **IRPEF: PROCEDURE DETRAZIONE 41%**

La novità riguarderà il regime agevolativo per le ristrutturazioni edilizie. Per usufruire del beneficio sarà necessario che, per le spese sostenute a decorrere dalla entrata in vigore del decreto, nella fattura emessa dal soggetto che esegue l'intervento sia esposto separatamente il costo della manodopera.

## **ALIQUOTA IVA PER LE CONSUMAZIONI OBBLIGATORIE NEI LOCALI DA BALLO**

Viene chiarito espressamente che l'IVA si applica nella misura del 20% sulle consumazioni obbligatoriamente imposte nei locali da ballo, mentre rimangono soggette all'aliquota del 10% le consumazioni facoltative.

Ciò poiché nei locali da ballo dove si svolge l'attività di intrattenimento o di spettacoli veniva frequentemente utilizzata la formula dell'ingresso libero con consumazione "obbligatoria", che consentiva di fatto di eludere l'aliquota del 20% sul prezzo dell'ingresso nei locali da ballo.

## **TERRENI EDIFICABILI: ABOLITA LA TARIFFA AGEVOLATA**

Si dispone l'abrogazione dell'articolo 33, comma 3, della Legge 23.12.2000, n. 388, che prevede un'aliquota agevolata dell'1% ai fini dell'imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per i trasferimenti di immobili compresi nei piani urbanistici particolareggiati.

## **IRES: AMMORTAMENTO DELLE AUTOMOBILI**

Dal 2006 non è possibile utilizzare gli ammortamenti anticipati per i mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio d'impresa, disciplinati dall'articolo 164 del TUIR, comma 1, lett. b): Si tratta delle autovetture usate per l'attività ma che non sono strumentali per l'attività d'impresa.

## **IVA/IMPOSTE DIRETTE: AUTOCARRI E AUTOVETTURE**

Verranno introdotte norme per evitare che automobili di lusso ad uso personale possano essere immatricolate come autocarri da lavoro e quindi godere dei relative agevolazioni fiscali.

Tuttavia, è da ricordare che di recente l'Avvocato generale UE ha affermato che per le auto aziendali il diritto alla detrazione IVA è senza limiti.

In particolare, l'Avvocato generale UE, nelle conclusioni relative alla causa C-228/05, depositate il 22.06.2006, ha giudicato incompatibili con il diritto comunitario (art. 17, n. 7, Sesta direttiva) i limiti previsti dalla normativa italiana alla detraibilità dell'IVA per le autovetture aziendali che non costituiscono oggetto proprio dell'attività aziendale.

# **Il commercialista telematico**

Ora si aspetta solo che tali conclusioni siano accolte dalla Corte UE.

## **IRES: AMMORTAMENTO DEI TERRENI.**

Viene introdotta una norma di tipo interpretativo: Il principio della non ammortizzabilità dei terreni e delle aree occupate dai fabbricati strumentali in base ai principi contabili nazionali ed internazionali secondo i quali le imprese devono indicare separatamente (scorporare) in bilancio il valore del fabbricato da quello del terreno e non potranno ammortizzarlo.

## **ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE SU CONTRIBUENTI NON CONGRUI**

Verranno soppressi i commi 2 e 3 dell'art. 10 della Legge 8.5.1998, n. 146, in tal modo si dispone che gli accertamenti sulla base degli studi di settore potranno essere effettuati nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria anche per opzione, nonché nei confronti degli esercenti arti e professioni con le stesse modalità che si applicano nei confronti dei contribuenti in contabilità semplificata.

Pertanto, con tale modifica, ad es. per una S.r.l. (contabilità ordinaria), se nell'anno 2006 non è congrua, si applicheranno subito per tale anno gli studi di settore (salta dunque la regola dei 2 anni su 3). Medesima considerazione varrà per un professionista.

## **IRPEF/IRES: FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO**

La novità sarà a titolo di interpretazione autentica dell'art. 11, comma 2, della Legge 30.12.1991, n. 413, a seguito dei ripetuti interventi della Corte di Cassazione. Pertanto, viene confermato per legge che il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico ed artistico è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, ma purché l'immobile sia destinato ad abitazione dei proprietari e non a negozio, ufficio, magazzino, laboratorio, o altra attività.

Nell'ipotesi di comportamenti difforni dall'interpretazione autentica, i contribuenti potranno regolarizzare la situazione entro il 31.10.2006, pagando in tre rate annuali di pari importo.

Saranno considerate valide le agevolazioni per gli immobili di interesse storico e artistico classificati come abitazioni ed effettivamente utilizzati dai proprietari per questo scopo.

La novità riguarderà anche l'I.C.I..

## **IRES: AMMORTAMENTO DEI BENI IMMATERIALI**

La disciplina dell'ammortamento del costo dei marchi sarà equiparata a quella dell'avviamento (un diciottesimo del costo).

## **IRES: ESCLUSIONE DAL REDDITO DEGLI UTILI PROVENIENTI DA PAESI A FISCALITA' PRIVILEGIATA**

Con l'intervento correttivo contenuto nella manovra del Governo del 30.06.2006 sarà ripristinata la formulazione dell'art. 47, comma 4, del TUIR precedente alla modifica effettuata dall'art. 2, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 247/2005, c.d. correttivo IRES.

# Il commercialista telematico

Infatti, con tale ultima modifica era stato specificato che la tassazione integrale dei dividendi provenienti dai paesi a fiscalità privilegiata riguarda solo quelli “corrisposti” direttamente dalla partecipata estera situata in detti paesi e non anche a quelli percepiti indirettamente in quanto “provenienti” dalla partecipata estera per il tramite di altra partecipata situata in paesi diversi da quelli a fiscalità privilegiata.

## **IRES: FUSIONE CON EFFETTI RETROATTIVI**

Secondo la relazione governativa alle novità contenute nella manovra del 30.06.2006, in atto, attribuendo efficacia retroattiva all'operazione di fusione, si è data la possibilità di “compensare” i risultati positivi (o negativi) di periodo della società incorporante (o beneficiaria) con i risultati negativi (o positivi) di periodo della incorporata (o della scissa). E tale procedura ha creato eventuali abusi, giacché non sono ritenuti applicabili le limitazioni previste dall'art. 172, comma 7, del T.U.I.R., per le perdite pregresse.

Al fine di evitare tali abusi, sarà previsto che se l'incorporazione (o la scissione) vede coinvolta una società “non operativa”, la perdita di periodo, da determinarsi appositamente, non è tout court rilevante ai sensi dell'articolo 84; mentre, se la società coinvolta è “operativa”, saranno applicabili alle perdite di periodo le stesse limitazioni espressamente previste per le perdite pregresse di cui all'art. 172, comma 7.

## **IRES: TRASPARENZA SRL A COMPAGINE SOCIALE RISTRETTA**

Riguardo il regime di trasparenza delle S.r.l. a ristretta compagine sociale di cui all'art. 116 del T.U.I.R., sarà eliminata la causa ostativa per accedere a tale regime, causa che è data dal possesso di una partecipazione con i requisiti per l'esenzione di cui all'art. 87 del T.U.I.R. e sarà stabilito che, per la S.r.l., gli utili di cui all'art. 89 e le plusvalenze di cui all'art. 87 concorrono a formare il reddito nella misura del 40%. In sostanza, la srl viene, a questi effetti, equiparata ad una società di persone. Ciò al fine di evitare la distorsione del sistema per cui una persona fisica otteneva un regime di favore per il solo fatto di detenere la partecipazione non direttamente ma tramite una S.r.l. che opta per la trasparenza fiscale.

## **IRES: OPERE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE**

Un'altra novità è che le rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale non potranno più essere svalutate ai fini fiscali per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, del 2% per lavori eseguiti in Italia o del 4% per quelli eseguiti all'estero.

## **IRES: REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE ALL'ESTERO**

Con la novità (interpretazione autentica) verrà chiarito che in caso di reddito calcolato convenzionalmente in misura ridotta (secondo le disposizioni dell'art. 51, comma 8-bis, del TUIR) il prestatore di lavoro all'estero avrà diritto, per le imposte pagate all'estero, ad un credito d'imposta non pieno, ma proporzionale al reddito determinato ai sensi del suddetto art. 51, comma 8-bis.

## **IRPEF: DEDUCIBILITA' CONTRIBUTI E INDEDUCIBILITA' TRIBUTI IN CASO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI PER CALAMITA' NATURALI**



# Il commercialista telematico

Si chiarisce la disciplina tributaria dei contributi il cui versamento è sospeso in conseguenza di calamità naturali al fine di evitare il rischio “del doppio beneficio di non concorrenza alla base imponibile nell’anno di sospensione e di deduzione nell’anno di pagamento del contributo. Mentre la norma transitoria, in modo speculare, intende evitare la doppia penalizzazione per chi non ha dedotto il contributo nel periodo d’imposta di sospensione.

## **ESCLUSIONE DELLA NO-TAX AREA PER I NON RESIDENTI**

Poiché in atto la no-tax area si applica anche per i redditi di contribuenti non residenti ma assoggettati a tassazione in Italia, al fine di evitare disparità di trattamento tributario tra i vari paesi con diverso carico fiscale (la finalità della “no-tax area” è volta ad escludere da tassazione un importo minimo vitale), verrà disposto che tale no-tax area e le deduzioni per oneri di famiglia non potranno essere applicate per i non residenti in Italia.

## **IRPEF: INCENTIVAZIONE PER L’ESODO**

Sarà disposta l’abrogazione del comma 4-bis dell’art. 19 del T.U.I.R., che agevola ai fini dell’IRPEF le somme corrisposte ai dipendenti per incentivarne l’esodo.

## **IRPEF: REDDITI DIVERSI: OBBLIGHI DI FARE, NON FARE, PERMETTERE**

Con la novità a regime, dovrà essere applicata la ritenuta a titolo di acconto (di cui all’art. 25 del DPR n. 600/1973) anche sui compensi che costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera l, del TUIR, derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Ciò nel momento in cui i compensi sono erogati da un soggetto che riveste la qualifica di sostituto d’imposta.

## **IRPEF: STOCK OPTION**

Le stock option verranno sottoposte a tassazione ordinaria (quale reddito di lavoro dipendente) per la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente.

## **IRPEF: PERDITE DI LAVORO AUTONOMO E DI IMPRESE MINORI**

Verrà riformulato l’art. 8 del TUIR, in tal modo le perdite dei lavoratori autonomi e imprese minori potranno essere portate in deduzione dai relativi redditi conseguiti nello stesso periodo d’imposta e le eventuali eccedenze potranno essere scomputate dai redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quinto.

Le perdite derivanti da redditi d’impresa e di lavoro autonomo prodotti in forma associata, attraverso le società e le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, nome collettivo, accomandita semplice, società semplici nonché quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni, saranno imputate ai singoli soci i quali potranno dedurle nell’esercizio in cui sono realizzate e, per la parte eccedente, negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, dai redditi appartenenti alla stessa categoria di reddito al quale partecipano.

# Il commercialista telematico

In sostanza, le disposizioni sulle perdite pregresse che in atto si applicano per le imprese in contabilità ordinaria si applicheranno anche a quelle in contabilità semplificata e ai professionisti.

## **IRPEF: PLUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONI DI IMMOBILI OGGETTO DI DONAZIONE**

In base alla normativa vigente, la plusvalenza realizzata in occasione della vendita di immobili pervenuti attraverso una donazione non è imponibile. La norma che assoggetta a tassazione la plusvalenza di realizzo di immobili acquistati nel quinquennio può essere elusa, pertanto, effettuando una preventiva donazione.

Per contrastare questa elusione, la novità uniformerà il trattamento fiscale previsto nel caso di cessioni di immobili acquistati a titolo oneroso a quello in cui l'acquisizione è avvenuta per donazione, a condizione che il periodo di cinque anni che rende imponibile la plusvalenza decorra non dalla data dell'acquisizione a titolo gratuito, ma da quella di acquisto da parte del donante. Anche per il costo iniziale si farà riferimento a quello sostenuto dal donante.

## **IRES: RIPORTO PERDITE NELLA TRASPARENZA FISCALE**

Il fine di tale modifica è quello di introdurre un limite all'utilizzo delle perdite fiscali anteriori alla tassazione per trasparenza, come previsto per il regime delle perdite adottato nel consolidato fiscale. La modifica, quindi, sarà introdotta per contrastare la pianificazione fiscale consistente nel ridurre le partecipazioni detenute dal socio per potere accedere alla tassazione per trasparenza anziché al consolidato fiscale, riuscendo così a compensare le perdite pregresse maturate dallo stesso con i redditi delle partecipate, aggirando l'art. 118, comma 2, del TUIR.

## **IRES: PERDITE ILLIMITATAMENTE RIPORTABILI**

Già per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto correttivo (il 2006, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare), sarà modificato il comma 2 dell'art. 84 T.U.I.R..

In tal modo l'insorgenza nei primi tre esercizi di imposta di perdite illimitatamente riportabili potrà avere luogo esclusivamente dalla data di costituzione della società stessa (con esclusione di eventuali operazioni straordinarie) e a condizione che si riferiscano ad una "nuova" attività produttiva (con esclusione di altre modifiche che non incidano sulla effettiva attività svolta).

## **IRES: MINUSVALENZE DERIVANTI DALL'ASSEGNAZIONE AI SOCI**

Viene prevista l'indeducibilità delle minusvalenze in caso di assegnazione ai soci di beni o di destinazione a finalità estranee.

## **IVA: INDIVIDUAZIONE DI PRODOTTI PER I QUALI SI APPLICA L'ALIQUOTA ORDINARIA**

Saranno portati ad aliquota ordinaria alcuni beni ritenuti non più meritevoli di agevolazione con aliquota al 10% .

## **GIOCHI**

Si prevedono interventi di contrasto contro il gioco illecito, contro l'evasione e l'elusione fiscale, oltre a interventi di ammodernamento e di riorganizzazione del settore, in linea con quanto previsto dalla normativa europea.

# Il commercialista telematico

## **DOGANE**

Si prevede che l'Agenzia delle Dogane possa procedere alla acquisizione dei dati, ai documenti di trasporto, assicurazione, nolo, e ogni altro elemento destinato a formare il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o Iva ed in transito.

## **IRES: AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI**

Sarà aumentato il limite di deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei nuovi brevetti industriali, dei processi e *know how*, per incentivare gli investimenti in nuove tecnologie.

## **IRES: SPESE RELATIVE A STUDI E RICERCHE**

Le spese per studi e ricerche verranno inserite tra quelle per le quali è consentita l'attivazione del meccanismo delle deduzioni extracontabili.

## **IVA: ESCLUSIONE DELLA SOGGETTIVITA' TRIBUTARIA DEI SOGGETTI MINIMI**

Il provvedimento correttivo del Governo del 30.06.2006 prevede, inoltre, l'istituzione di un regime naturale per gli imprenditori individuali, commerciali e agricoli, per le società semplici in agricoltura e per gli esercenti arti e professioni, con volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro, con l'esclusione dal campo di applicazione IVA per le operazioni effettuate e con la possibilità di optare per il regime normale.

L'esclusione dal campo di applicazione dell'Iva semplifica in modo radicale le procedure per i soggetti interessati, giacché non dovranno più tenere libri contabili, ma solo conservare le fatture.

Viene previsto il tutoraggio degli uffici.

Per coloro che, invece, sceglieranno il regime normale è previsto invece il monitoraggio da parte degli uffici.

Si applicano comunque le Imposte sui redditi nei modi ordinari

## **IVA: APERTURA DELLE PARTITE MONITORATE**

Altra novità di rilievo è quella che (una volta a regime il neo provvedimento) prima di concedere l'apertura di una nuova partita Iva gli uffici finanziari dovranno concludere uno screening sul contribuente che l'ha richiesta. Ciò al fine di evitare un'eccessiva crescita del numero delle partite Iva, senza plausibili giustificazioni di natura economica.

Gli uffici dovranno concludere l'esame in tempi stretti. E qualora l'esito fosse negativo potranno fare ulteriori approfondimenti per decidere se si può rispondere in modo positivo alle richieste del contribuente.

E' previsto che in caso di comprovata urgenza si possa ottenere un numero di partita Iva provvisorio.

In atto non è chiaro che ruolo avranno i professionisti intermediari abilitati a cui si rivolgono i contribuenti per farsi aprire la partita IVA. Se cioè tali professionisti saranno prima tenuti a fare lo screening (come in atto già fanno quelli scrupolosi) o se dovranno farlo sotto il monitoraggio (e con l'approvazione) dell'Agenzia delle Entrate.

## **IRPEF: TFR**

# Il commercialista telematico

Sarà previsto un termine più lungo (dagli attuali 3 a 4 anni) per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito della liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti.

Inoltre non verranno considerati crediti o addebiti inferiori a 100 euro.

## **ICI: UNIFICAZIONE DICHIARAZIONE E VERSAMENTI**

Infine, sarà soppresso l'obbligo della dichiarazione I.C.I. (restano le comunicazioni per le agevolazioni).

I contribuenti I.C.I., tuttavia, dovranno liquidare l'imposta nella dichiarazione UNICO o 730. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate saranno stabiliti le modalità e i termini per la progressiva attuazione delle disposizioni.

Verrà introdotto l'obbligo per l'Agenzia del Territorio di trasmettere (in tempo reale) i dati delle variazioni oggettive e soggettive ai Comuni.

3 luglio 2006

a cura Rag. Vincenzo D'Andò